26. n. 1401/2012 Ref. 1618/13

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mauro Sonego

nel procedimento iscritto al n. 1401/2012 V.G. promosso con ricorso depositato il 4.5.2012 da

SIGNOR SIGNOR STATUTO, rappresentato e difeso dell'avv.D. Zappia e elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trieste via F. Crispi n. 4, giusta delega a margine del ricorso

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO DI GORIZIA, rappresentato e difeso dal Presidente di questa, domiciliato ex lege presso la stessa Commissione;

- resistente-

OGGETTO: controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale ex artt. 35 D.Lgs. 25/2008 e 19 D.Lgs. 150/2011.

a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 17.5.2013, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato il 4.5.2012 il Signor **Con y serve anto a Uredu**, Nigeria, il 5.5.1975, ha impugnato la decisione del 30.3.2012 con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia oltre a non riconoscergli lo status di rifugiato, gli aveva rifiutato anche la protezione sussidiaria, negando altresì la sussistenza dei requisiti per il rilascio del premesso di soggiorno per motivi umanitari.

A detta del ricorrente le violenze e le minacce subite dalla confraternita degli Black Axe che lo avevano indotto a fuggire dalla Nigeria, dovevano condurre la Commissione Territoriale a riconoscergli lo status di rifugiato, ovvero in subordine quello di avente diritto alla protezione sussidiaria, ovvero in ulteriore subordine a riconoscere la sussistenza de seri motivi umanitari per il rilascio del premesso di soggiorno.

Si è costituito il Ministero dell'Interno difendendo la legittimità dell'operato della Commissione Territoriale di Gorizia.

All'udienza del 17.5.2013, svoltasi in camera di consiglio, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda. Nessuno è comparso per il Ministero resistente.

Il giudice si è riservato la decisione.

La domanda proposta dal signor a sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 25/2008 (attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), è fondata nei limiti di seguito precisati.

L'art. 2 del decreto legislativo n. 251/2007, in conformità alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con legge n. 722/1954, definisce rifugiato il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori del paese di

cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.

Lo stesso art. 2 indivídua la "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" nel "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".

Sempre il decreto legislativo n. 251/2007 all'art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, è necessario che il richiedente produca tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la relativa domanda. In ragione delle serie difficoltà in cui può trovarsi l'interessato nell'assolvere all'onere probatorio, lo stesso articolo 3 ne prevede un'attenuazione. Sul punto la giurisprudenza si è venuta a consolidare nel senso che al giudice spetti un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, sganciato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali (cfr., Cass. n. 27310/2008).

L'art. 5 dello stesso decreto legislativo splega che i responsabili della persecuzione o del danno grave devono essere lo Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

L'art. 7 del medesimo testo normativo prevede, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, che gli atti di persecuzione paventati devono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori.

Il seguente articolo 8 specifica che per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario che gli atti di persecuzione siano determinati da motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza a un particolare gruppo sociale, di

opinione politica. Lo stesso articolo chiarisce che per la sussistenza di questo requisito è sufficiente che gli autori degli atti di persecuzione attribuiscano quella caratteristica alla persona che richiede la protezione internazionale. Inoltre, l'art. 14 sempre del decreto legislativo n. 251/2007 qualifica come danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Rapportando quanto detto al caso di specie si osserva che quanto riferito dal signor segurita alla Commissione Territoriale di Gorizia non trova alcun riscontro documentale. Inoltre, la genericità delle dichiarazioni rese in sede di audizione personale avanti alla Commissione Territoriale di Gorizia in ordine al timore di subire delle violenze da parte di una setta religiosa segreta, escludono che il signor seguritato per ragioni etniche, politiche o religiose nel caso di rientro in Nigeria.

In questo senso è anche il rilievo che l'art. 3, comma 5, del D. L.vo n. 251/2007 richiede come requisito indispensabile la coerenza delle dichiarazioni al fine del riconoscimento della più importante misura di protezione internazionale.

L'attuale condizione socio-politica della Nigeria, però, appare idonea ad integrare i presupposti di cui all'art. 14, lettera c), del D. L.vo n. 251/2007 per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Infatti, la Nigeria d'oggi è caratterizzata da elevati livelfi di criminalità, con un significativo e attuale rischio di atti di terrorismo e di violente sommosse in varie aree del Paese, specie nel Delta del Niger, dove l'Autorità statale non riesce a garantire il rispetto della legalità.

Dalle notizie diffuse su diversi siti internet emerge un allarmante e desolante quadro per la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, in quanto il pericolo per qualsiasi cittadino nigeriano di esser vittima di attentati rischia di diventare una condizione costante della sua vita quotidiana (cfr., siti internet

www.hrv.org.com, sito del Ministero dell'interno www.viaggiaresicuri.it aggiornato all'aprile 2013 e rapporto di Amnesty International del 2013, e anche sentenze Tribunale di Roma nn. 12878/2011, 742/2012, Tribunale di Bologna nn. 841/2013 e 1083/2013).

Per cui si ritiene che la delineata situazione di elevato e qualificato pericolo di esser vittima innocente degli atti di violenza indiscriminata connessi al plurimi conflitti armati che coinvolgono l'intero territorio nazionale della Nigeria, costituisca un potenziale rischio attuale per l'incolumità dei cittadini, così da integrare la fattispecie prevista dall'art. 14, lettera c), del D. L.vo n. 251/2007, ai fini dei riconoscimento della protezione sussidiaria al signor

La particolare natura dei diritti oggetto del giudizio è motivo per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato;

15

- Riconosce a favore del signor **Carte d'activitation**, nato a Uredu, Nigeria, il 5,5,1975, il diritto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 14 D. L.vo n. 251/2007.

- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

SI comunichi.

Così deciso in Trieste il 2 settembre 2013

Depositata icelleria Il Cancelliere GIUDIZIARIO LASSISTENNE dott.ssa Aakik Vascotto

dott. Ma M., sede, der il visto. SE 013 L'ASSISTEN TRUERARIO - 0 dott.ssa PanlaWascotto